

Illegittimo negare la copia delle impronte digitali

*E illegittimo il diniego di accesso espresso dalla **questura** in merito a un'istanza di un cittadino straniero, volta a ottenere copia della propria scheda dattiloscopica. Questo è quanto ha sancito il Consiglio di stato, sez. III con la sentenza del 31 gennaio 2013 n. 610. Un cittadino tunisino, richiedente protezione internazionale allo stato italiano, aveva chiesto all'ufficio immigrazione della **questura** di Brindisi copia della scheda decadattiloscopica, dal momento che doveva integrare la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato per la proposizione di ricorso in Cassazione. L'istanza era stata rigettata dalla **questura** in quanto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. c) della legge n. 241/1990, l'atto sarebbe rientrato tra i documenti esclusi dal diritto di accesso. Anche il Tar Puglia, al quale lo straniero aveva fatto ricorso, aveva ritenuto con sentenza che «la scheda decadattiloscopica relativa ai cittadini stranieri extracomunitari redatta dall'amministrazione di pubblica sicurezza è un documento amministrativo attinente al sistema della criminalità e della tutela dell'ordine pubblico, sicché è stata legittimamente sottratta all'ostensione». Secondo i giudici di Palazzo Spada, i rilievi dattiloscopici, avendo un'esclusiva funzione identificativa, non possono essere ricondotti alla categoria di cui all'art. 3 del dm 10 maggio 1994, n. 415, recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi», che elenca una serie di categorie di documenti sottratti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità. Tra tali atti non è espressamente contemplata la scheda dattiloscopica, né potrebbe farsi rientrare per via interpretativa in alcuna delle altre categorie espressamente elencate (per esempio, «relazioni di servizio», «informazioni fornite da fonti confidenziali»; documenti concernenti il «funzionamento dei servizi di **polizia**»; atti concernenti «la sicurezza delle infrastrutture») che riguardano tutte notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione e la repressione della criminalità.*

Francesca De Nardi

—©Riproduzione riservata—■

